



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 20 DEL 10/02/2020

OGGETTO:

Incarico a legale di prosecuzione dell'attività di assistenza stragiudiziale relativamente al contratto di appalto per la fornitura del servizio di ristorazione stipulato da ESU di Verona con Markas S.R.L

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 233 del 30.11.2018 è stata acquisita una prestazione professionale dall'avv. Matteo Simeone Deboni dello studio Mercanti Dorio e Associati con sede in Vicolo Pietrone 1/b, 37123 Verona, C.F. DBNMTS70T19L781F per lo svolgimento dell'attività di assistenza stragiudiziale relativamente al contratto di appalto per la fornitura del servizio di ristorazione stipulato da ESU di Verona con Markas S.R.L. giusto Decreto del Direttore n. 181 del 24.07.2015, con particolare riferimento alla valutazione delle iniziative da assumere nei confronti della ditta appaltatrice in relazione:

- a. alla sospensione dell'attività del centro cottura della mensa Borgo Roma da parte dell'ULSS 9 Scaligera con provvedimento del 21 novembre 2018;
- b. alla comunicazione inviata da Markas SRL all'ULSS 9 Scaligera il 16 novembre 2018;
- c. alla comunicazione inviata da FISASCAT a Markas SRL e a questa Azienda il 5 ottobre 2018;

RILEVATO che con Decreto del Direttore n. 155 del 18.07.2019 si è provveduto ad integrare il precedente incarico a seguito dei successivi sviluppi rappresentati dagli incontri tenutisi con i responsabili di Markas SRL e dalle lettere inviate da Markas SRL prot. az. 0001630/2019 del 16 aprile 2019 e prot. az. 0002210/2019 del 12.06.2019, nelle quali rispettivamente viene fatta riserva di formulare richieste risarcitorie e di revisione dei compensi contrattuali;

CONSIDERATO che si rende necessario garantire la continuità dell'attività di assistenza stragiudiziale relativamente al contratto di appalto per la fornitura del servizio di ristorazione stipulato da ESU di Verona con Markas S.R.L.;

RILEVATO che l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio rientra tra i servizi legali elencati nell'ambito dell'articolo 17 comma 1 lettera d) n. 1) del D.lgs. n. 50/2016, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con atto numero 02017 del 03/08/2018 giunge alla conclusione che rientrano nel genus degli appalti di servizi i contratti aventi ad oggetto servizi legali in cui vi è una prestazione che si protrae nel tempo in modo continuativo o periodico con una apposita organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Ciò si verifica in Pubbliche Amministrazioni di dimensioni rilevanti che esplicano i propri compiti in settori omogenei ben precisi e la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, spesso di natura seriale, che hanno l'esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti disponibili a trattare tutte le controversie nelle quali l'ente dovesse essere coinvolto e che richiedono una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l'intero contenzioso per un determinato periodo; laddove invece vi è un singolo incarico legale ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio, in cui vi è la prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi, non si ha un appalto di servizi ma il rapporto è da sussumersi nell'ambito del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2222 C.C.;

RILEVATO che in caso di contratto d'opera intellettuale la disciplina applicabile è contenuta nell'articolo 17 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e si verte nella categoria dei contratti esclusi dal rispetto delle regole del D.Lgs. n. 50/2016 ma soggetti all'osservanza di principi generali di cui all'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016. secondo cui l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

RILEVATO che l'incarico in oggetto costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola questione per un'esigenza puntuale o episodica e, rientra nella categoria del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247";

VISTO il preventivo per incarico professionale dello studio MACCHI di CELLERE GANGEMI di cui l'avv. Matteo Deboni è partner, acquisita agli atti con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000320/2020 del 05.02.2020 con la quale viene stimata l'assistenza oraria come di seguito:

- Avv. Matteo Deboni: € 300,00 per ora;
- Senior Associate: € 160,00 per ora;
- Junior Associate: € 120,00 per ora;

CONSIDERATO il preventivo congruo e conforme alle esigenze di questa amministrazione;

VERIFICATA la disponibilità sul del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 sul capitolo 111 “Spese legali”;

CONSIDERATO che al proprio interno l'ESU non ha le competenze professionali adeguate, e non ha istituito l'Avvocatura,

DATO ATTO che il presente non rientra nella tipologia di atti di cui al comma 173 della legge n. 266/2005, da dover inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO pertanto di conferire l'incarico di consulenza legale per l'anno 2020 all'avv.to Deboni Matteo Simeone dello studio MACCHI di CELLERE GANGEMI con sede in Via G. Garibaldi n. 17, 37121 Verona, C.F. e P. IVA 01794181006 in quanto consequenziale all'incarico affidato in precedenza e necessario per chiudere la vertenza avviata;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano della Performance 2020-2022”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di conferire all'avv.to Matteo Simeone Deboni dello studio MACCHI di CELLERE GANGEMI con sede in Via G. Garibaldi n. 17, 37121 Verona, C.F. e P. IVA 01794181006 l'incarico di prosecuzione dell'attività di assistenza stragiudiziale relativamente al contratto di appalto per

la fornitura del servizio di ristorazione stipulato da ESU di Verona con Markas S.R.L per l'importo complessivo di € 3.940,73 oltre cassa di previdenza Avvocati 4% e IVA;

3. di registrare l'impegno di spesa di € 5.000,00 sul titolo 1 missione 4 programma 7 macroaggregato 103 capitolo/art. 111/0 "Spese legali" del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
6. di dare atto che trattasi di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti; del Codice Civile;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 della Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente nel caso di forniture e servizi che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile per la pubblicazione del presente provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 5.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-103-111/0

del Conto / del Bilancio 2020/2022

al n. 270/2020 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 10/02/2020

IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
